



## CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 27 GENNAIO 2022 N. 4 (DECRETO SOSTEGNI TER)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28.03.2022 n. 73 la Legge del 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del Decreto legge del 27 gennaio 2022 n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ossia il cosiddetto Decreto Sostegni Ter. Di seguito un riepilogo di alcune delle novità principali intervenute in sede di conversione, entrate in vigore il 29 marzo 2022.

### ART. 1 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CHIUSE

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022;

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### ART. 2 - FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati



47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Alla data di presentazione della domanda le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività sopra elencate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Gli importi saranno calcolati secondo il meccanismo delle percentuali, differenziate per dimensione, applicate alle perdite subite. Alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019 sarà applicata una delle percentuali che seguono.

PERCENTUALE	RICAVI DEL 2019
60%	Fino a 400.000 euro
50%	Da 400.000 a un milione di euro
40%	Da 1 a 2 milioni di euro

L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative.



**ART. 3 - ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite, istituito dall'articolo 26 del DL 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Vengono altresì impiegati altri fondi per garantire anche nel 2022 i contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1 ter del DL 25 maggio 2021 n. 73, cosiddetto Decreto Sostegni bis, alle imprese che svolgono attività classificate con i seguenti codici ATECO:

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2	Gestione di piscine

Per l'accesso ai ristori, è richiesto il seguente requisito:

- nell'anno 2021 bisogna aver subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019; per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021.

In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definirà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Il credito d'imposta istituito dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

**ART. 5 - CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI**

Il credito d'imposta Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.



Il credito d'imposta di cui sopra spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

#### **ART. 5 BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI**

Estesa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, concessa dal "decreto Agosto" (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, DI 104/2020) per il solo esercizio in corso alla data di entrata in vigore di quel provvedimento (cioè, il 2020 per i contribuenti "solari"), di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato; la disposizione riguarda tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La norma originaria era già stata modificata dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 711, legge 234/2021), che ha permesso di sospendere l'ammortamento anche per l'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, limitandola, però, ai soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo; subito dopo, il "Milleproroghe" ha eliminato tale condizione (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, DI 228/2021). Ora, la misura agevolativa è confermata anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2022. Chi si avvale della sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

#### **ART. 6 - BUONI PER SERVIZI TERMALI**

In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.

#### **ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

I datori di lavoro dei settori di cui ai seguenti codici Ateco (allegato I):

Turismo	Alloggio 55.10 e 55.20
	Agenzie e tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Ristorazione	Ristorazione su treni e navi 56.10.5
	Catering per eventi, banqueting 56.21.0
	Mense e catering continuativo su base contrattuale 56.29
	Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30
	Ristorazione con somministrazione 56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21	
Stabilimenti termali 96.04.20	
Attività ricreative	Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.1
	Sale giochi e biliardi 93.29.3
	Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9
Altre attività	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 49.31 e 49.39.09
	Gestione di stazioni per autobus 52.21.30



	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano 49.39.01
	Attività dei servizi radio per radio taxi 52.21.90
	Musei 91.02 e 91.03
	Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 52.22.09
	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23.00
	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00
	Attività di proiezione cinematografica 59.14.00
	Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.05

che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

#### **ART. 8 - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA**

Viene previsto un incremento dei Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica, di spettacoli e mostre. E' stata altresì prorogata fino a giugno 2022 l'esenzione dal pagamento, scaduta il 31 dicembre scorso, del canone ai comuni per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi danneggiate dall'emergenza Covid.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT**

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, previsto dall'art. 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

#### **ART. 10 - PIANO TRANSIZIONE 4.0**

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

#### **ART. 10 TER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERIZIE TECNICHE**

In materia di "bonus investimenti", apportate modifiche alle norme disciplinanti la perizia tecnica nell'ambito del settore agricolo. La stessa può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (articolo 1, comma 195, legge 160/2019; articolo 1, comma 1062, legge 178/2020).



**ART. 10 QUATER - PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA E DEL TERMINE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2022**

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Cambia dunque la **scadenza da rispettare**, che passa dal 7 aprile (termine già prorogato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo), al 29 aprile 2022.

Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio.

**ART. 10 QUINTES - RIMESSIONE DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO**

Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di rottamazione ter e saldo e stralcio, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022".

**ART. 14 - RIDUZIONE DEGLI ONERI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 PER LE UTENZE CON POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 KW**

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

**ART. 14 BIS - CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA PER APPARECCHIATURE NECESSARIE AL MANTENIMENTO IN VITA**

Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

**ART. 15 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE**



Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ovvero qualora consumi nell'anno solare almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica o di energia diversa dall'elettrica e abbia un rapporto fra costo dell'energia utilizzata e fatturato superiore al 3%, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d'imposta di cui sopra è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

#### **ART. 15 BIS - ULTERIORI INTERVENTI SULL'ELETTRICITA' PRODOTTA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI**

A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b) :

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I -bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a) , nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b) , da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b) , diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zionali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE congrua o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui sopra.



**ART. 22 - PROROGA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DI IMPRESE DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI NEI COMUNI DEL CRATERE CENTRO ITALIA**

In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

**ART. 28 - MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE**

L'art. 28 interviene in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, modificando le regole di sconto in fattura e cessione del credito previsti rispettivamente dal comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dal comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare, i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per interventi in materia edilizia che danno diritto alla detrazione, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2).

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai punti precedenti, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Le regole di cui sopra riguardano anche i crediti d'imposta concessi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, in particolare stiamo parlando del:

- credito d'imposta per botteghe e negozi;
- credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;



- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

#### **ART. 28 BIS - MISURE SANZIONATORIE CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

L'articolo 28-bis prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.

La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

Il comma 2, lettera a), dell'articolo 28-bis, che riproduce il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 del 2022, inserendo il comma 13-bis.1 all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (disciplina superbonus), prevede delle nuove sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione della detrazione del 110 per cento (superbonus), in particolare:

- per gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi di adozione di misure antisismici l'efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

In particolare, la norma prevede che il tecnico abilitato il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente comma 13 dell'articolo 119 e comma 1-ter, lettera b) dell'articolo 121, del richiamato decreto legge n.34), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

#### **ART. 28 TER - TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE**

L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.